

REGOLAMENTO (CE) N. 2058/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1996

concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che tra le suddette concessioni figura un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di rotture di riso a dazio nullo del codice NC 1006 40 00 che possono essere importate annualmente per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10;

considerando che, ai fini della buona gestione amministrativa del succitato regime, devono essere adottate modalità specifiche in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽³⁾;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per garantire che le rotture di riso importate non siano distolte dalle utilizzazioni previste; che occorre a tal fine subordinare il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali all'impegno dell'importatore all'utilizzazione prevista nonché alla costituzione di una cauzione di importo pari al dazio doganale non riscosso; che, per una gestione regolare del regime, è necessario fissare un termine ragionevole di trasformazione; che la spedizione delle merci implica la compilazione, nello Stato membro di immissione in libera pratica, dell'esemplare di controllo T5, conformemente alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96⁽⁵⁾, il quale esemplare è il documento che costituisce lo strumento appropriato per comprovare la trasformazione; che, qualora la trasformazione abbia luogo nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente;

considerando che, sebbene la cauzione sia costituita per garantire l'assolvimento di un'eventuale obbligazione

doganale all'importazione, è opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto concerne lo svincolo di detta cauzione;

considerando che occorre indicare che nel quadro del presente regolamento sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96⁽⁷⁾;

considerando che per una gestione efficace del regime occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro del suddetto regime sia stabilita a 25 ECU per tonnellata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente al disposto del presente regolamento è aperto un contingente tariffario annuale a dazio nullo pari a 1 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 e destinato ad essere utilizzato per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione si riferisce ad un quantitativo compreso tra 5 tonnellate e 500 tonnellate di rotture di riso.

2. La domanda di titolo d'importazione è corredata da

— la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

— una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di aver presentato una sola domanda; la presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse.

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.

(6) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(7) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.